

## **Imprenditore si riunì con un capomafia.**

### **La Cassazione: non è concorso esterno**

Avere partecipato a una riunione in cui il boss impose la sua mediazione tra due imprese non costituisce concorso in associazione mafiosa: lo sostiene la Cassazione, che ha annullato l'ordine di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore, Giuseppe Aurelio Salvatore Cusumano, coinvolto nell'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose al porto.

La motivazione ufficiale della sentenza non è ancora nota, ma la tesi concordemente sostenuta dal procuratore generale e dagli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Mazzei è stata questa e i giudici l'hanno accolta, dato che hanno annullato «senza rinvio», dunque senza ordinare un nuovo esame da parte del tribunale. Cusumano - che resta indagato - era già libero, per mancanza di esigenze cautelari. Ora la Suprema Corte ha stabilito che mancano del tutto gli indizi del reato.

Nessun commento in Procura, anche se i magistrati appaiono sorpresi. Qualcuno fa notare tra l'altro che per lo stesso, identico fatto contestato a Cusumano, nel luglio scorso, era stato condannato a tre anni, sei mesi e venti giorni Cosimo Giuliano, pure lui imprenditore, pure lui protagonista dell'incontro con il boss Girolamo «Mimmo» Buccafusca.

Cusumano aveva ammesso di aver partecipato a quella riunione, convocata da Buccafusca, ritenuto il capo del mandamento di Porta Nuova, per mettere la buona parola tra la «Nautilus srl» dello stesso Cusumano e la «Commissionaria Petroli» di Giuliano. Le due aziende erano divise anche da un contenzioso giudiziario, ma Buccafusca sarebbe stato interessato a farle scendere a patti, per realizzare un accordo di cartello sui generis e controllare meglio la fornitura di carburante al catamarano veloce della Snav, che collega Palermo e Napoli. L'accusa sostiene che i due contendenti, dopo l'intervento di Buccafusca, si accordarono, disponendo che la «Commissionaria Petroli» fornisse il gasolio, mentre la ditta dei Cusumano ne avrebbe dovuto curare il trasporto con un'apposita imbarcazione.

Le spiegazioni date da Cusumano poco contano, per i giudici di legittimità: la Cassazione si è limitata infatti ad osservare che con il suo comportamento l'imprenditore non rafforzò né «salvaguardò» l'associazione mafiosa. «Subire l'imposizione - hanno detto il pg e gli avvocati Tricoli e Mazzei - è fuori dall'area del concorso esterno».

La sentenza della Cassazione ricorda da vicino un'altra pronuncia dei giudici su mafia e imprenditoria: nel febbraio scorso, in città, erano stati assolti i cugini Gaetano, Salvatore e Vincenzo Cavallotti, e in estate la seconda sezione del tribunale aveva spiegato la sua decisione con il «contesto ambientale» in cui i titolari di aziende si trovano a lavorare. Nel contesto degli appalti gestiti dalla mafia, avevano scritto i giudici Piergiorgio Morosini e Umberto De Giglio nella motivazione della sentenza, non si può scegliere di entrare o meno: l'inserimento è «obbligatorio» ed è una «condizione per poter lavorare». Neanche il «consapevole coinvolgimento nell'articolato sistema di raccomandazioni, aggiustamenti delle gare d'appalto, pagamento del pizzo, protezione, può essere valutato come partecipazione all'associazione mafiosa». In questo caso si dovrebbe infatti «pervenire alla paradossale conclusione che tutti gli imprenditori operanti nelle province siciliane sottoposte al controllo mafioso si siano resi responsabili di analoghi comportamenti illeciti».

